

<b>CEPAS</b>		SCH130 Rev. 3 Pag. 1 di 8
--------------	--	---------------------------------

**SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA  
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL):**

**TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN)**

**SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST)**

**MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Convalida</b>	<b>Approvazione</b>
3	26.07.2024	Rev. generale	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
2	10.02.2022	Pag. 3, 6	<i>Presidente CSI/Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 2 di 9
--------------	---	---------------------------------

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale, e le persone fisiche che richiedono la certificazione volontaria di terza parte delle proprie competenze in qualità di Innovation Technician, Innovation Specialist o Innovation Manager.

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni.

Per lo svolgimento dell'attività di certificazione, CEPAS effettua, a propria scelta, la valutazione diretta dei candidati oppure si avvale di Organismi di Valutazione esterni da essa selezionati, qualificati e approvati, secondo Procedura PG70, in quanto provvisti di adeguati locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività tenuti sotto controllo da parte di CEPAS. Può essere approvato un numero illimitato di organismi di valutazione.

### 2. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

#### Manager dell'innovazione – Innovation Manager

Professionista operante nell'ambito della gestione dell'innovazione a un livello politico-strategico e che assume un ruolo di leadership ai fini dell'adozione, progettazione e attuazione di un sistema di gestione dell'innovazione, interfacciandosi prevalentemente con l'alta direzione e con la supply chain esterna all'organizzazione.

#### Specialista dell'innovazione – Innovation Specialist

Professionista operante nell'ambito della gestione dell'innovazione a un livello tattico-manageriale e che assume un ruolo proattivo nella progettazione e attuazione di un sistema di gestione dell'innovazione, interfacciandosi prevalentemente con l'alta direzione, con il livello manageriale intermedio e con la supply chain esterna all'organizzazione.

#### Tecnico dell'innovazione – Innovation Technician

Professionista operante nell'ambito della gestione dell'innovazione a un livello operativo e che supporta l'attuazione di un sistema di gestione dell'innovazione, interfacciandosi prevalentemente con il livello manageriale intermedio e con la supply chain interna all'organizzazione.

I compiti e le attività specifiche delle figure operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione sono riportati nei punti 4.2, 4.3 e 4.4 della Norma UNI 11814:2021. Di seguito la matrice sintetica della relativa strutturazione compiti-profilo:

Livello professionale	Compiti
Innovation Technician (livello operativo)	Compiti T1, T2, T3, T4, T5 (rif. punto 4.2 Norma UNI 11814:2021)
Innovation Specialist (livello tattico-manageriale)	Compiti T1 <sup>+</sup> , T2 <sup>+</sup> , T3 <sup>+</sup> , T4 <sup>+</sup> , T5 <sup>+</sup> , T6, T7, T8 (rif. punto 4.3 Norma UNI 11814:2021)
Innovation Manager (livello politico-strategico)	Compiti T1 <sup>++</sup> , T2 <sup>++</sup> , T3 <sup>++</sup> , T4 <sup>++</sup> , T5 <sup>++</sup> , T6 <sup>+</sup> , T7 <sup>+</sup> , T8 <sup>+</sup> (rif. punto 4.4 Norma UNI 11814:2021)

### 3. IMPEGNI DI CEPAS E DEI CANDIDATI

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza discriminazione di alcun tipo, riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione e svolge le proprie attività con obiettività, evitando ogni conflitto d'interesse.

In particolare CEPAS si vincola a non utilizzare come esaminatori per la valutazione del candidato coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso sulle tematiche oggetto del presente schema. Il vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it)

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati dell'esame.

Il candidato inviando la richiesta di certificazione a CEPAS aderisce allo schema di certificazione e ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati.

I candidati sono tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 3 di 9
--------------	---	---------------------------------

#### 4. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente

- Norma UNI 11814:2021 "Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nell'ambito delle gestione dell'innovazione – Requisiti di conoscenza, abilità, competenza"
- UNI EN ISO 26000:2020: Guida alla responsabilità sociale
- UNI EN ISO 56000:2021: Gestione dell'innovazione – Fondamenti e vocabolario
- UNI EN ISO 56002:2021: Gestione dell'innovazione – Sistema di Gestione dell'Innovazione - Guida
- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone"
- Presente schema di certificazione

#### 5. TERMINI E DEFINIZIONI

**Candidato:** richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

**Esaminatore:** persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, per valutarne i risultati

**Competenza:** capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti

**Esame:** attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

**Organismo di Valutazione (OdV) o centro di esame:** Organizzazione qualificata da CEPAS che gestisce esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure CEPAS, assicurando la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione e portando all'attenzione di CEPAS tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità; l'OdV non può svolgere attività di delibera

**Sede d'esame o Struttura d'esame:** Sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame; può coincidere con la sede di CEPAS o dell'OdV.

**Requisiti di Certificazione:** insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

**Valutazione:** processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione

**Certification Process Review (CPR):** fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato.

**Decision Maker:** persona che prende decisioni relative alla certificazione, in possesso di conoscenze ed esperienze sufficienti del processo di certificazione, al fine di poter determinare se i requisiti di certificazione siano stati soddisfatti; il ruolo di Decision Maker di CEPAS è ricoperto dal Technical Manager.

#### 6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Possono accedere all'esame i candidati che siano in possesso di tutti i seguenti pre-requisiti e ne facciano richiesta come di seguito riportato:

	Titolo di studio	Formazione	Esperienza lavorativa
<b>Innovation Technician</b>	Diploma di Scuola secondaria di secondo grado	Formazione specifica di almeno 16 ore su tematiche inerenti l'ambito Innovation (corsi di formazione, convegni, workshop, eventi di settore)	Almeno 24 mesi negli ultimi 4 anni in contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione dell'innovazione nel ruolo di Innovation Technician (se in possesso almeno di Laurea triennale l'esperienza richiesta è ridotta a 12 mesi negli ultimi 3 anni)
<b>Innovation Specialist</b>	Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (*)	Formazione specifica di almeno 16 ore su tematiche inerenti l'ambito Innovation (corsi di formazione, convegni, workshop, eventi di settore)	Almeno 24 mesi negli ultimi 4 anni in contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione dell'innovazione nel ruolo di Innovation Specialist (se in possesso almeno di Laurea triennale l'esperienza richiesta è ridotta a 12 mesi negli ultimi 3 anni)
<b>Innovation Manager</b>	Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (*)	Formazione specifica di almeno 16 ore su tematiche inerenti l'ambito Innovation (corsi di formazione, convegni, workshop, eventi di settore)	Almeno 24 mesi negli ultimi 4 anni in contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione dell'innovazione nel ruolo di Innovation Manager (se in possesso almeno di Laurea triennale l'esperienza richiesta è ridotta a 12 mesi negli ultimi 3 anni)

(\*) alla luce dell'insieme di compiti e relative conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità specificati nella Norma UNI 11814:2021 (Par. 4.3, 5.3, 4.4 e 5.4) è ragionevole il possesso di un Titolo di Studio di Laurea Triennale (1° ciclo di studio universitario o diploma accademico di 1° livello) o superiore.

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 4 di 9
--------------	---	---------------------------------

<b>Documenti da consegnare a CEPAS (o all'ODV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulo MD08 "Richiesta ammissione esame e contratto di certificazione delle competenze" compilato e sottoscritto</li> <li>- Allegati in esso richiesti</li> </ul> <p>Sottoscrivendo il modulo MD08, il candidato ne accetta le condizioni economiche, le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione. Nel caso non sia il richiedente a farsi carico delle quote di certificazione e di mantenimento, sarà sua cura far apporre, nel suddetto modulo, firma e timbro dell'azienda o persona a cui intestare le fatture.</p>
<b>Durata e contenuti del contratto</b>	<p>Il contratto di certificazione ha durata triennale e comprende le attività necessarie per il rilascio e il mantenimento della certificazione, dettagliate nel presente schema.</p>

Nel caso la richiesta di certificazione non possa essere accolta, CEPAS ne comunicherà al richiedente le ragioni motivate.

## 7. PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

Fase	Finalità
Valutazione della documentazione prodotta dal Candidato (riesame della domanda)	Accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema
Esame di certificazione, come definito nel successivo paragrafo 8	Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, eseguita dalla Commissione di Esame
CPR - Certification Process Review	Riesame interno della documentazione e dei risultati d'esame
Approvazione della proposta di certificazione e delibera da parte del Technical Manager (Decision Maker)	Rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS pubblicato su <a href="http://www.cepas.it">www.cepas.it</a>

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

Di tutte le certificazioni rilasciate, viene data periodica comunicazione al CSI - Comitato CEPAS per la Salvaguardia e l'Imparzialità.

## 8. PROCESSO DI ESAME

<b>Ammissione all'esame</b>	<p>Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MD08 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.</p>
<b>Finalità dell'esame</b>	<p>Valutazione delle conoscenze e delle abilità del candidato, come indicate nel presente schema. I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e rispondono a CEPAS per tutte le attività di valutazione.</p>
<b>Pianificazione e gestione dell'esame</b>	<p>Le sessioni di esame sono pianificate e gestite da CEPAS, o dagli OdV approvati in accordo alla procedura CEPAS PG70.</p> <p>La lista dei Candidati all'esame e l'elenco della documentazione presentata dagli stessi è preventivamente verificata dagli esaminatori.</p>
<b>Luogo e data dell'esame</b>	<p>L'esame si svolge nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS (o dall'OdV) ai candidati.</p> <p>Nel caso di esami da remoto, ai candidati vengono preventivamente comunicate la piattaforma utilizzata e le relative modalità di collegamento</p>
<b>Obblighi del candidato, prima dell'inizio della sessione d'esame</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esibire un documento di identità valido,</li> <li>- firmare il foglio presenze,</li> <li>- firmare per accettazione le "Condizioni generali di vendita" e l'"Informativa Privacy"</li> <li>- presentare evidenza di pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame</li> </ul>

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 5 di 9
--------------	---	---------------------------------

### 8.1 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame verte sulla verifica delle conoscenze e abilità di cui alla Norma UNI 11814:2021, come descritti nell'Allegato 1 .  
L'esame prevede tre prove: prova scritta, prova pratica (analisi di un caso di studio), prova orale.

Prova	Modalità e finalità	Tempo	Punteggio massimo	Soglia minima
<b>Prova scritta</b>	test a risposta chiusa con 40 domande con 4 risposte di cui 1 sola è quella esatta (sono escluse le risposte vero/falso);	Massimo 80 minuti	40 punti	28 punti
<b>Prova pratica</b>	Analisi di un caso di studio utile a valutare le abilità acquisite dal candidato e le capacità relazionali/comportamentali anche attraverso la simulazione di una situazione reale operativa	Massimo 40 minuti	40 punti	28 punti
<b>Prova orale</b>	Approfondimento di eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta e/o pratica e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato	Minimo 25 minuti Massimo 40 minuti	20 punti	14 punti

È possibile accedere alla prova orale, previo superamento delle precedenti due prove.

Il superamento dell'esame prevede la **soglia minima** del 70 % del punteggio massimo conseguibile.

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame, i Candidati possono consultare testi di legge non commentati, previa autorizzazione dell'esaminatore, ma non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

Al termine dell'esame la Commissione comunica al candidato l'esito della stessa e le eventuali aree di miglioramento da sviluppare durante la validità della certificazione.

L'esaminatore specifica che il superamento dell'esame non costituisce titolo di certificazione e comunica al candidato che il rilascio della certificazione è vincolato all'esito positivo del riesame e delibera a cura di CEPAS.

### 8.2 ESAMINATORI e OSSERVATORI

L'esame è condotto da esaminatori CEPAS in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 2, qualificati da CEPAS o da un suo OdV approvato. Essi sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle prove di esame, attenersi a criteri di oggettività nella valutazione, comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni, rispettare il presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da uno o più esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione. Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato. Alle sessioni di esame, CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento o di eventuali autorità competenti.

### 8.3 RIPETIZIONE DELL'ESAME

I candidati che non superano l'esame (o una singola prova) possono ripetere l'esame (o la singola prova) nelle sessioni successive, effettuando il pagamento della sola tariffa di ripetizione esame.

Se il candidato non ha superato una delle prove di esame, può sostenere l'esame per la prova non superata in una ulteriore sessione di esame, da svolgersi entro un anno.

## 9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE, ISCRIZIONE AL REGISTRO, INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione, di durata pari a 3 anni, previa delibera positiva del Decision Maker.).

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di rilascio, data di emissione corrente, data di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 6 di 9
--------------	---	---------------------------------

L'iscrizione nel relativo Registro CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato dal DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

#### 10. MANTENIMENTO ANNUALE (SORVEGLIANZA) E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 3 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

<b>Mantenimento annuale</b>	<p>La persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, un'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (mediante apposita modulistica predisposta da CEPAS), relativa ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accettazione documenti CEPAS</li> <li>- continuità professionale secondo il profilo/i certificato/i di almeno 6 mesi nell'anno</li> <li>- partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 8 ore, in materie afferenti all'ambito professionale, anche in modalità FAD ed e-learning</li> <li>- assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica</li> </ul> <p>Il mantenimento della certificazione è inoltre soggetto al pagamento delle quote annuali previste.</p>
<b>Rinnovo della certificazione</b>	<p>Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza, in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. Il rinnovo è possibile, solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità e prevede, in aggiunta ai requisiti richiesti per il mantenimento annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 24 ore nel triennio, in materie afferenti all'ambito professionale, anche in modalità FAD ed e-learning</li> <li>- prova orale che preveda la valutazione di un caso di studio, secondo le modalità previste per l'esame di certificazione</li> </ul> <p>L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.</p>

Per tutte le altre condizioni relative a mantenimento e rinnovo si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7).

#### 11. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato valido rilasciato ad un professionista può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all'OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità e, ove applicabile, ultima dichiarazione di mantenimento.

L'OdC subentrante deve tuttavia formalizzare, e rendere disponibile ad ACCREDIA, l'esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ivi compresa una dichiarazione dell'OdC cedente in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. L'ente cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere qualora ci fossero pendenze economico/tecniche.

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, l'OdC subentrante deve deliberare l'emissione del proprio Certificato di Conformità, che manterrà la scadenza di quello precedente e specificare che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.

L'OdC subentrante dovrà informare l'OdC cedente del completamento del trasferimento. Quest'ultimo non potrà revocare il certificato prima della ricezione di tale comunicazione nel rispetto comunque di particolari requisiti cogenti applicabili allo schema oggetto di trasferimento.

#### 12. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere o revocare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 7 di 9
--------------	---	---------------------------------

<b>Sospensione</b>	<p>La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- violazione di quanto previsto al par. 10;</li> <li>- gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;</li> <li>- uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;</li> <li>- inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato;</li> <li>- richiesta da parte della persona certificata.</li> </ul>
<b>Revoca</b>	<p>La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione, nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione.</li> <li>- qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.</li> <li>- nel caso in cui la persona certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta pervenga almeno 3 mesi prima della scadenza annuale</li> </ul> <p>La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva</p>

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione o revoca della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

La revoca della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a CEPAS il proprio certificato di conformità, cessando nel contempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

### 13. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito [www.cepas.it](http://www.cepas.it) e che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.

### 14. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE/QUALIFICA DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali CEPAS (RG01), il Codice deontologico CEPAS (CD01) e le Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS (MC01), pubblicati su [www.cepas.it](http://www.cepas.it).

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

Per quanto riguarda il Codice deontologico, le prescrizioni riportate nel documento CEPAS CD01 sono integrate dalle disposizioni indicate nell'Appendice B (Aspetti etici e deontologici applicabili) della Norma UNI 11814:2021 i cui principi sono da ritenersi vincolanti al pari di quanto previsto ai punti precedenti.

<b>CEPAS</b>	<b>SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGEMENT PROFESSIONAL): TECNICO DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION TECHNICIAN) SPECIALISTA DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION SPECIALIST) MANAGER DELL'INNOVAZIONE (INNOVATION MANAGER)</b>	SCH130 Rev. 3 Pag. 8 di 9
--------------	---	---------------------------------

## ALLEGATO 1

### ARGOMENTI DELL'ESAME di CERTIFICAZIONE e DELLA FORMAZIONE SPECIFICA (16 ore)

Gli argomenti d'esame vertono sulla verifica delle conoscenze e abilità di cui ai seguenti punti della Norma UNI 11814:2021:

- 5.2.2 e 5.2.3: Innovation Technician
- 5.3.2 e 5.3.3: Innovation Specialist
- 5.4.2 e 5.4.3: Innovation Manager

## ALLEGATO 2

### PROFILO DELL'ESAMINATORE

#### Requisiti minimi

La commissione esaminatrice deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) conoscenza della norma di accreditamento ISO 17024:2012, delle norme di riferimento specifiche per lo schema in oggetto e delle procedure CEPAS inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione coerenti con i requisiti della stessa norma ISO/IEC 17024;
- b) Capacità di cogliere aspetti legati alle conoscenze, abilità e competenze relative ai compiti assegnati al profilo oggetto del presente schema
- c) documentata competenza, maturata a seguito di esperienza lavorativa complessiva di almeno 6 anni, nell'ambito della gestione dell'innovazione
- d) certificazione delle competenze come Innovation Manager

Per un periodo di 4 anni, dall'emissione del presente schema, è sufficiente evidenziare il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c).